

RISPARMIO & FAMIGLIA

IL PUNTO

Procrastinare può far male a chi risparmia

di Luigi Guiso *

Molti tendono a posporre a domani quello che potrebbero fare oggi traendone ex post beneficio. Questi rinvii, talvolta senza fine, sono tanto pervasivi quanto costosi. Pervasivi perché si incontrano in molte decisioni; costosi perché gravidi di conseguenze. Non pagare una multa entro i termini, perché così si sposta il fastidio del pagamento a domani, produce esborsi molto più gravosi. Così come posporre il check up medico: tendenza che secondo alcuni studi può spiegare la differenza di mortalità tra maschi (più procrastinatori) e femmine. In finanza, procrastinare è diffuso. La tentazione di spendere molto oggi (a volte suscitata ad arte dai venditori: si pensi ai percorsi forzati negli autogrill) rinviando il risparmio (la rinuncia al consumo) a domani comporta insufficiente risparmio in vecchiaia, con dolorosi, tardivi, irrimediabili pentimenti. Anche la scelta di come investire i risparmi è soggetta a rinvio. Questo in parte spiega perché molti detengono quote elevate di ricchezza nel conto corrente anche quando non rende niente: perché si rinvia il fastidio di visitare la banca e decidere come investire i risparmi. La tendenza a procrastinare, insita nella natura umana, è accresciuta quando decidere richiede molti passi: a ogni passo si ripresenta la tentazione di interrompere il processo. O quando la decisione, una volta presa, è complessa da mettere in pratica: diventa più facile cedere alle sirene della procrastinazione. Oppure quando la scelta coinvolge troppi dettagli e alternative da esaminare – come quando si deve scegliere tra molti prodotti finanziari, difficili da decifrare –: il risparmiatore potrebbe essere sovrastato e decidere di posporre. Vi sono però anche soluzioni per mitigare questa tendenza. Una è dare alle persone la possibilità di vincolare oggi le scelte future. Un esempio è un prelievo mensile "forzoso" sullo stipendio da destinare a un piano di accumulo. O, più semplicemente, con continui richiami a fare oggi quel che altrimenti sarebbe postposto a domani, come si fa con i bambini.

* Axa Professor of household finance (Eief)

SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Centrali rischi, sono i clienti a chiedere la segnalazione

L'autorizzazione all'iscrizione dei dati positivi viene sottoscritta quando si chiede il finanziamento

Antonio Criscione

Il tema dell'impropria iscrizione alla centrale rischi è molto sentito tra i risparmiatori, tanto che come segnale l'Arbitro bancario finanziario (Abf) rappresenta uno degli argomenti più "gettonati" tra quelli che formano oggetto di ricorso all'Abf. Ma quando è lecito ritrovarsi iscritti in una centrale rischi? Quando si può chiedere un risarcimento? Le segnalazioni a queste centrali sono di due tipi: negative e positive. Le prime riguardano i "cattivi pagatori", sono la segnalazione del fatto che un debito non è stato onorato correttamente. Le seconde sono relative solo al fatto che un certo finanziamento è stato concesso. Come si attivano queste procedure? Per le segnalazioni positive nella montagna di carte che ci viene data, tra tutte le altre liberatorie c'è anche quella per la segnalazione ad un Sic ovvero a un sistema privato di informazione creditizia.

Oltretutto la Direttiva europea relativa ai contratti di credito ai consumatori, recepita in Italia con il decreto legislativo 141 del 2010, prevede che gli istituti di credito verifichino il merito di credito prima di concedere un qualunque finanziamento, ricorrendo anche alla consultazione di banche dati pertinenti.

Di per sé non è un problema l'esistenza di una banca dati di questo tipo, anzi può rappresentare un elemento a favore del cliente che si presenta a chiedere un finanziamento. Una storia personale di "buon pagatore" registrata in una banca dati può favorire l'erogazione di un credito in tempi più rapidi e a condizioni migliori anche senza garanzie accessorie, oltre ad essere fondamentale per evitare il rischio di sovraindebitamento. Non è detto che una segnalazione positiva non possa bloccare un nuovo credito: un soggetto che volesse accendere una serie di finanziamenti per poi scappare con la cassa, emergerebbe dal sistema informativo.

La segnalazione avviene infatti al momento della richiesta del finanziamento, al momento in cui viene concesso e nelle fasi successive. Le segnalazioni ai sistemi Sic sono prevalentemente positive: uno dei punti di riferimento in questo campo, ma non unico, Crif di Bologna, riceve nel 95% dei casi segnalazioni positive. Esiste an-

che una "centrale rischi" di Bankitalia che però parte da debiti superiori a 30mila euro, quindi non "registra" tutto il credito al consumo che viene invece segnalato alle banche dati private. C'è anche una centrale allarmi di Bankitalia, creata all'indomani della depenalizzazione dell'emissione di assegni scoperti. E le segnalazioni negative? Qui sorge il problema, perché in questo caso il consenso del cliente non è richiesto, ma dipende dal fatto che non ha onorato il suo debito e quindi il sistema bancario assume un'informazione che può servire per evitare altre insolvenze. Però la segnalazione deve essere corretta perché altrimenti per un cliente può un ingiusto danno, che a certe condizioni va anche risarcito.

L'Abf ha dato una serie di indicazioni in questo senso, che si fondano sul principio per cui «i requisiti di legittimità dell'iscrizione di un nominativo in un sistema di informazione creditizia sono "la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati" e "il rispetto delle garanzie procedurali" che impongono all'Istituto di credito segnalante l'obbligo di inviare al cliente «apposito preavviso». Il preavviso al cliente va fatto avere entro 15 giorni dalla segnalazione al Sic e quest'ultima è visibile nella banca dati (secondo le indicazioni del Crif) a partire dalla seconda rata non pagata o dopo 60 giorni di ritardo.

È bene ricordare che è l'istituto a dover dimostrare di avere dato il preavviso, quindi dovrà utilizzare una modalità "tracciabile" di comunicazione, per poter fornire la richiesta dimostrazione. Se l'istituto non può dimostrare di avere fatto questa comunicazione il giudice può però ricavare da altri elementi la convinzione che la segnalazione è arrivata. Anche se però l'Arbitro invita a essere cauti nel ricostruire le circostanze che possono comprovare che la comunicazione ci sia stata, perché se non c'è, solo «una trasparente ammissione – da parte del cliente – di aver ricevuto la comunicazione di preavviso e di averla trascurata per difetto di forma» "sana" la posizione dell'intermediario. In genere però un cliente difficilmente andrà a togliere l'«avversario» dalla sua posizione di "fuori gioco".

a.criscione@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL SOLE 24 ORE DEL LUNEDÌ

Turbolenze in Borsa

Saranno settimane difficili per i listini, alle prese con molte incertezze prima del minimo di novembre e del rally di fine anno

La cancellazione automatica

| TIPO DI DATO | CANCELLAZIONE AUTOMATICA DA EURISC |
|---|--|
| Finanziamento in corso di istruttoria | Dopo 6 mesi dalla data di richiesta |
| Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate | Dopo 1 mese dalla data di rinuncia/rifiuto |
| Finanziamenti rimborsati regolarmente | Dopo 36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito |
| Ritardi relativi a 1 o 2 rate (o mensilità) | Dopo 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre puntuali |
| Ritardi relativi a 3 o più rate (o mensilità) | Dopo 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre puntuali |
| Finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità) | Dopo 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l'istituto di credito ha fornito l'ultimo aggiornamento |

FONTE: Crif

Tempi di «uscita» differenziati

Così le cancellazioni variano a seconda del tipo di iscrizione

Una nota pubblicità diceva che un diamante è per sempre. Probabile se non viene rubato. E l'iscrizione a un sistema di informazioni creditizie (Sic)? Dipende.

Nella tabella in alto sono riportati i tempi per le cancellazioni delle informazioni sia negative che positive, secondo le indicazioni fornite dal codice deontologico del Garante della Privacy e sono modulate a seconda del tipo di situazione.

È possibile cancellare prima di questa data l'iscrizione? Secondo Beatrice Rubini, Direttore Personal Solutions and Services di CRIF: «Sulla base della normativa vigente prima che siano trascorsi i tempi di conservazione, si può richiedere la cancellazione, ma solamente dei dati positivi, cioè delle informazioni sui finanziamenti che sono stati regolarmente rimborsati. Ma questo non è assolutamente conveniente per il consumatore. Gli istituti di credito che consultano i dati sul Sic infatti avrebbero una visione incompleta della sua situazione e affidabilità creditizia». Infatti se ci sono dati negativi, non

sarebbero compensati da quelli positivi a favore del richiedente e comunque l'istituto erogante, conclude Rubini: «non sarebbe in grado di valutare in modo completo ed oggettivo la sostenibilità di un nuovo finanziamento rispetto al suo reddito familiare, così come previsto dalla Direttiva sul credito al consumo. Per questo è opportuno diffidare da chi consiglia di richiedere la cancellazione dei dati positivi o da chi richiede denaro assicurando di poter ottenere la cancellazione "certa" dei dati negativi: i dati negativi possono essere cancellati prima dei tempi di conservazione previsti, solo se non sono stati correttamente segnalati/aggiornati dall'istituto di credito». Un argomento che Plus24 aveva già affrontato la settimana scorsa. Quanto ai dati non corretti si ricorda che la giurisprudenza riconosce un risarcimento ai soggetti che siano danneggiati da una iscrizione a un Sic, per errore o senza rispettare le garanzie procedurali. Sul punto c'è anche una vasta serie di pronunce del Garante della privacy. Anzi – come affermato dallo stesso Garante nella relazione 2012 – negli anni dal 2000 al 2005, prima del codice di condotta che l'Authority ha emanato, si era scatenato un contenzioso "alluvionale". — An.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA